

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 7

Intervento regionale(1)

1. Per agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi contributi per progetti in materia di cartografia, che:

- a) siano coerenti con il progetto generale del sistema cartografico regionale;
- b) siano compatibili con il sistema di gestione cartografico regionale.

2. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale e contenuti nei programmi annuali di intervento di cui all' articolo 6.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 30, L. R. 4/1999